

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

**COMPARTO MINISTERI - PERSONALE DELLE AREE FUNZIONALI
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE INTEGRATIVA**

ANNO 2013

CONTRATTO N.1

***LINEE DI INDIRIZZO GENERALE PER L'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E DI
AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELLE AREE FUNZIONALI***

PREMESSA

Il CCNL Comparto Ministeri 2006/2009 definisce, negli articoli 3, 24 e 25, i principi generali e le finalità della formazione delle aree funzionali del MIUR, nonché i destinatari e le procedure della formazione;

il Decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i., all'art. 7, disciplina le modalità con cui le Pubbliche Amministrazioni erogano la formazione del personale;

la direttiva n.10/2010 del Ministro per l'innovazione e le tecnologie definisce la Programmazione della formazione delle amministrazioni pubbliche;

la legge n. 122 del 30 luglio 2010, di conversione del D.L. n. 78/2010, detta disposizioni in materia di finanza pubblica;

il piano di formazione per il personale del MIUR per il triennio 2011/2013, elaborato dalla Direzione Generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali, tiene conto dei fabbisogni rilevati su tutto il territorio nazionale, delle competenze necessarie in relazione alle finalità istituzionali, indica le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari e delinea un quadro di formazione triennale da aggiornare annualmente in coerenza con le evoluzioni del contesto di riferimento, degli obiettivi e delle priorità dell'Amministrazione, compatibilmente con i limiti posti dalle disposizioni in materia di finanza pubblica.

Le parti pubblica e sindacale convengono quanto segue.

Articolo 1

Destinatari della formazione/aggiornamento

Le disposizioni del presente contratto, concernenti sia i corsi di formazione/aggiornamento organizzati dal MIUR (Amministrazione centrale e periferica), sia quelli organizzati da altro soggetto fornitore, pubblico o privato, trovano applicazione nei confronti del personale amministrativo delle aree funzionali, appartenente al ruolo dell'Amministrazione centrale e periferica del MIUR e, in via subordinata, nello stretto ordine di priorità in cui sono elencate, alle seguenti categorie di personale:

- personale amministrativo assegnato temporaneamente, ai sensi dell'art. 4 del CCNL 2001 integrativo del CCNL 16 febbraio 1999 Comparto Ministeri, in servizio presso l'Amministrazione centrale o gli Uffici Scolastici Regionali, proveniente da altre amministrazioni del Comparto Ministeri;
- personale docente dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti (ex art. 113 D.P.R. n. 417/74), in servizio presso l'Amministrazione centrale o gli Uffici Scolastici Regionali;
- personale docente in servizio, ai sensi dell'art. 26, comma 8, della legge n. 448/98 e s.m.i., presso l'Amministrazione centrale o gli Uffici Scolastici Regionali.

Articolo 2

Criteri di individuazione dei destinatari delle attività formative e di aggiornamento

1. L'Amministrazione adotta, a livello centrale e periferico, modalità di comunicazione idonee a consentire la più ampia diffusione delle attività di formazione programmate.
2. Nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, il personale di cui all'art. 1 destinatario delle singole iniziative di formazione, viene individuato sulla base dei seguenti criteri:
 - funzione svolta all'interno dell'ufficio, in relazione all'oggetto del percorso formativo;
 - priorità nella partecipazione a favore di coloro che non abbiano in passato avuto accesso ad iniziative di formazione;
 - priorità nella partecipazione a favore dei più giovani;
 - rispetto delle pari opportunità;
 - proporzionalità dei destinatari dei percorsi formativi - individuati in correlazione alle funzioni svolte dai medesimi - rispetto alle quantità numeriche di personale assegnato alle singole Strutture di appartenenza e, per l'Amministrazione periferica, all'estensione territoriale delle sedi di servizio.

3. Qualora emerga la necessità o l'opportunità di integrazione dei suddetti criteri, si attiva la procedura di concertazione di cui al CCNL 2002/2005

Articolo 3

Linee di indirizzo generale per le attività formative

1. La formazione del personale amministrativo, prevalentemente orientata ai processi di riforma della Pubblica Amministrazione, viene erogata durante l'orario di lavoro ed il partecipante alle iniziative di formazione viene considerato in servizio a tutti gli effetti, derivanti dalle norme contrattuali vigenti in materia di orario di lavoro. Detta formazione si svolge secondo modalità che riguardano soprattutto l'autoaggiornamento del personale, attraverso un ventaglio di offerte, quali: formazione on-line, tutoring, utilizzo di piattaforme didattiche, forum, focus group, comunità per le migliori pratiche.
2. Le attività di formazione possono concludersi con l'accertamento dell'avvenuto accrescimento della professionalità del singolo dipendente attraverso un'attestazione di partecipazione o di superamento della verifica finale, ove prevista.

Articolo 4

Aggiornamento del Piano di formazione

Il Piano di formazione viene aggiornato annualmente in coerenza con le evoluzioni del contesto di riferimento, delle finalità e delle priorità dell'Amministrazione anche sulla base delle proposte formulate dal Comitato Unico di Garanzia (CUG), ai sensi dell'art. 21 della legge n. 183 del 4 novembre 2010, e delle connesse Linee guida sulle modalità di funzionamento del suddetto Organo consultivo.

Articolo 5

Trasparenza e informazione

1. A livello centrale e periferico l'Amministrazione fornisce informativa preventiva alle RSU e alle Organizzazioni sindacali territoriali dei dipendenti designati a partecipare ai corsi di formazione con l'indicazione della categoria di appartenenza e con l'ordine di priorità indicato dall'Ufficio.
2. In base a quanto previsto dalle Linee guida sulle modalità di funzionamento del Comitato Unico di Garanzia (CUG), ex art. 21, legge n.183/2010, quest'ultimo verifica l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua anche nella formazione professionale.
3. La Direzione generale per le risorse umane illustrerà annualmente alle Organizzazioni Sindacali il Rapporto di valutazione recante, a consuntivo, gli esiti della formazione, oggetto di monitoraggio su tutto il territorio nazionale.

Articolo 6

Durata

Il presente Contratto resta in vigore fino al 31 dicembre 2013 e, comunque, fino alla sottoscrizione di un nuovo contratto integrativo.